



*Ministero delle Finanze*  
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Circolare del 31/01/1973 n. 13

**Oggetto:**

Concessioni governative. Istruzioni ministeriali al d.p.r. 641 del 26 ottobre 1972.

**Sintesi:**

La circolare illustra, articolo per articolo, il contenuto del d.p.r. Con la nuova disciplina delle tasse sulle concessioni governative. Per ogni articolo ne viene fatta comparazione con gli articoli del precedente testo unico sulle concessioni governative.

Viene esaurientemente trattata la tariffa allegata al d.p.r. In oggetto.

**Testo:**

Con d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 641, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 sulla G.U. n. 292 dell'11 novembre 1972, e' stata approvata la nuova disciplina delle tasse sulle concessioni governative, che e' entrata in vigore il 1 gennaio 1973.

Il detto decreto emanato in virtu' della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, e successive proroghe, ha sostituito il T.U. approvato con d.p.r. 1 marzo 1961, n. 121 e le successive modificazioni ed integrazioni apportate allo stesso.

La revisione del citato T.U., ai sensi dell'art. 7 della legge di delega, e' stata attuata secondo criterio sia di coordinamento con le riforme previste per gli altri tributi, sia di semplificazione del sistema di determinazione della materia imponibile e di applicazione del tributo.

In particolare, nel testo della legge, si e' provveduto all'introduzione di nuove norme e ad una diversa e piu' razionale sistemazione degli articoli. L'art. 1 definisce l'oggetto delle tasse sulle concessioni governative. Il detto articolo non menziona, come l'art. 1 del precedente T.U. n. 121, i diritti di segreteria, gia' gravanti sugli atti in forma pubblica amministrativa posti in essere dallo Stato, e pertanto detti diritti sono soppressi.

L'art. 2 indica le varie specie di tassa cui l'atto amministrativo e' soggetto.

Per quanto riguarda le tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto e per la validazione si e' inteso porre in rilievo il nesso fra l'attivita' dello Stato, per la quale e' prevista la tassa di concessione governativa, e la prestazione pecuniaria posta, a tale titolo, a carico del privato. Cio' anche ad evitare, per quanto possibile, la proposizione di istanze di rimborso di tasse di concessione governativa gia' corrisposte, allorquando non sia stato fatto luogo, successivamente all'emanazione del provvedimento. L'ultima parte dell'articolo contiene la definizione della "tassa annuale" in merito alla quale erano sorte, in passato, perplessita' e divergenze di vedute.

In proposito si fa presente che quando non sia espressamente stabilito il termine entro il quale deve essere corrisposta la tassa annuale, questa deve essere assolta, per ogni anno di validita' successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso, non oltre la scadenza dei periodi annuali decorrenti dalla data di emissione dell'atto stesso.

L'art. 3, concernente le modalita' di pagamento, riproduce quasi tutte le norme dell'art. 3 del precedente T.U., con la variante che il pagamento a mezzo marche viene definito "straordinario", in contrapposizione al modo ordinario che consiste nel versamento del tributo direttamente, o a mezzo c/c postale, all'ufficio competente.

Il comma 2 sancisce il principio, gia' riconosciuto nella pratica applicazione del tributo, per il quale, quando la misura della tassa dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, quest'ultima e' calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento, a far tempo

dalla pubblicazione sulla G.U. E' evidente che, ove le singole voci della tariffa facciano riferimento unicamente alla popolazione del comune, la tassa va commisurata a tale indice in qualsiasi caso, talche' non avra' alcun rilievo il fatto, ad esempio, che l'esercizio, cui e' riferita la tassa, sia situato in frazione, borgata o centro abitato di un determinato comune.

L'art. 4 determina la competenza territoriale degli uffici del registro preposti alla riscossione della tassa.

Al riguardo, occorre pero', far presente che, onde evitare di gravare i predetti uffici con nuove incombenze, si e' provveduto, con d.m. n. 14395 del 12 dicembre 1972, a conservare la competenza in questione al 1 ufficio i.g.e. di ... che dal 1 gennaio 1973, assume la denominazione di ufficio del registro per le tasse di concessione governativa di .... E pertanto le tasse di cui trattasi, di competenza statale devono continuare ad essere versate sul c/c n. 46000 per quel che riguarda l'intero territorio nazionale, ad esclusione della Sicilia, per la quale resta il numero di c/c 7/3400, delle tasse relative ai "brevetti e pellicole cinematografiche" (c/c n. 1/11770) e delle tasse afferenti la vidimazione dei libri e registri sociali per i quali restano altresì immutati i numeri di c/c 1/26651 per il territorio nazionale (esclusa la Sicilia) e 7/220 per la Sicilia. L'art. 5 riproduce, per quanto concerne le marche, la norma già tenuta al comma 3 dell'art. 10 del T.U. n. 121, con l'aggiunta che, al comma 2, e' data facoltà al Ministro per le finanze di determinare, con proprio decreto, il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle marche stesse.

La norma sana una lacuna esistente nella legislazione ed evita che, nel caso, si debba ricorrere all'emanazione di apposito decreto presidenziale. Con l'art. 6 viene mantenuto, analogamente a quanto e' stabilito per altri tributi, l'istituto della prenotazione a debito del tributo nei procedimenti interessanti non solo lo Stato e le amministrazioni ad esso equiparate, ma anche l'amministrazione del Fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio.

L'art. 7 riproduce sostanzialmente le norme dell'art. 6 del precedente T.U., si e' sostituito il termine "esenzione" con quello "riscossione", che corrisponde all'intitolazione dell'art. 2, e si sono opportunamente aggiunte alle tasse, riscuotibili coattivamente, le soprattasse cui nel sopracitato art. 6 non era fatto cenno.

Nell'art. 8 si afferma il principio, secondo il quale effetto del mancato o ritardato pagamento del tributo e' l'inefficacia dell'atto per il quale la tassa e' dovuta, sinche' questa non venga pagata.

L'art. 9 ha per oggetto le sanzioni nelle quali incorre sia chi eserciti un'attivita' per la quale debba essere in possesso di un atto soggetto a tassa di concessione governativa, senza averlo ottenuto, e senza aver pagato il tributo, sia il pubblico ufficiale che emetta l'atto senza che sia avvenuto il pagamento della tassa.

Nell'articolo, che non si discosta nelle linee generali dall'art. 10 del precedente T.U., sono state sensibilmente inasprite le sanzioni, aumentando la misura minima della pena pecuniaria, la quale poi, per essere ragguagliata alle tasse la cui misura per la maggior parte delle voci in tariffa e' stata aumentata, risulta proporzionalmente più incisiva che nel passato.

Si e' graduata la soprattassa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali, in due percentuali: la prima del 10%, se la tassa e' corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza, la seconda del 20%, se il pagamento avviene dopo i detti 30 giorni e prima dell'accertamento della violazione. Si osserva che, giusta l'ultima parte del comma 3 del presente articolo, ogni qualvolta si faccia uso del titolo senza il pagamento della tassa annuale, qualora detta infrazione sia accertata dagli organi competenti, in luogo della soprattassa, di cui alla lett. B) si incorre nella pena pecuniaria prevista dal comma 1.

Nell'art. 10 in tema di competenza per l'accertamento delle infrazioni (ex art. 11), si sono inserite le norme per la ripartizione del provento delle pene pecuniarie, già oggetto di singolo articolo (ex 13); il riferimento alle disposizioni della L. 7 gennaio 1929, n. 4 e' stato posto al comma 1; per il resto sono state apportate le varianti di scarso rilievo circa la competenza all'accertamento delle infrazioni.

Con l'art. 11 in tema di ricorsi amministrativi, si introduce un nuovo presupposto d'esperibilita' del ricorso al Ministro, che, gia' ammesso avverso la decisione dell'Intendente di Finanza nel caso l'ammontare delle tasse e delle soprattasse in controversia superi le L. 100.000 (in luogo delle L. 5.000 di cui all'art. 14 sino ad oggi in vigore), e' ora consentito anche nel caso siano trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la decisione dell'Intendente di Finanza sia stata portata a conoscenza del ricorrente. Cio' allo scopo di rendere piu' spedito, a discrezione del ricorrente stesso, l'iter del gravame.

Nell'ultimo comma si e' stabilito che, ad istanza della parte, l'autorita' chiamata a pronunciarsi sull'impugnativa, possa per gravi motivi, sospendere l'esecuzione del provvedimento da cui ha origine la controversia. L'art. 12 apporta analogo innovazione, laddove, nel comma 2, facoltizza il contribuente a promuovere l'azione giudiziaria quando, trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso, non sia stata portata a conoscenza dello stesso la decisione dell'Intendenza di Finanza, allorché per limite di valore questa abbia carattere di definitivita', ovvero la decisione del Ministro in caso diverso.

Risulta inoltre abbreviato il termine - da 180 giorni a 90 - per promuovere l'azione giudiziaria avverso le decisioni definitive di cui all'art. 11. L'art. 13 fissa in tre anni il periodo di tempo entro il quale, a pena di decadenza, l'amministrazione Finanziaria puo' procedere all'accertamento delle violazioni alle norme in materia di concessioni governative; la decorrenza del periodo in questione ha inizio dal giorno nel quale e' stata commessa la violazione. Il criterio modifica la norma dell'art. 16 attualmente in vigore, per la quale si prescriveva in 5 anni l'azione dell'amministrazione per riscuotere le tasse di concessione governativa; la statuizione comporta gli effetti propri dell'istituto della decadenza di cui agli art. 2964 e segg. del c.c..

Altresi' a pena di decadenza il contribuente dovra' chiedere la restituzione delle tasse, entro 3 anni, dal giorno in cui abbia avuto notizia del rifiuto dell'atto ovvero abbia effettuato l'erroneo pagamento del tributo. Si stabilisce, inoltre, che non e' ammesso il rimborso delle tasse pagate in modo straordinario (mediante marche).

Nell'ultimo comma infine si precisa che l'inutile decorso del termine triennale di decadenza di cui al comma 1 non comporta che l'atto acquisti efficacia; affinche' cio' si verifichi dovra' essere corrisposto il tributo; in tal caso, pero', non sono applicabili le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

L'art. 14 delle disposizioni finali e transitorie precisa che non si fa luogo ad integrazione e rimborso delle tasse corrisposte per il periodo annuale in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Si precisa altresì che le tasse che si riferiscono all'anno 1973 dovranno essere corrisposte nella misura fissata dall'annessa tariffa, ancorche' pagate antecedentemente al 1 gennaio 1973. Occorre in tal caso aver riguardo all'emanazione dell'atto amministrativo, che in data anteriore al 1 gennaio 1973 deve essere assoggettato a tassa nella misura prevista dalla precedente normativa, se invece di data 1 gennaio, o posteriore, deve essere assoggettato alla tassa nella misura prevista dal d.p.r. n. 641. Si rimanda, poi, a norme da emanarsi la fissazione del termine per l'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni in materia, vigenti al 31 dicembre 1972. Sono fatti salvi, peraltro, i benefici fiscali vigenti alla data 31 dicembre 1972, a favore delle cooperative, loro consorzi e delle societa' di mutuo soccorso.

Ne consegue che fino all'emanazione delle predette norme, le esenzioni ed agevolazioni previste dalle singole voci della tab. A allegata al T.U. con D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121, continueranno ad avere applicazione anche se non espressamente menzionate nel presente decreto e nell'annessa tariffa. L'art. 15 abroga le disposizioni del precedente T.U. in materia e le successive modificazioni ed integrazioni.

L'art. 16, infine, fissa al 1 gennaio 1973 l'entrata in vigore del decreto. Per quanto concerne la tariffa si e' proceduto ad armonizzare il tributo in argomento con gli altri tributi introdotti dalla riforma ed in particolare con l'IVA, nell'intento di eliminare, relativamente alle attivita' industriali e commerciali, per quanto possibile, ogni effetto distorsivo delle tasse stesse ed ogni eventuale duplicazione con altri tributi.

Tali fini si ritiene siano stati raggiunti sia eliminando, in linea di massima, ogni parametro di discriminazione dell'onere (popolazione del comune, dimensioni aziendali ecc.), in modo da colpire con uguale imposizione atti amministrativi rilasciati agli operatori del gruppo e settore produttivo, sia eliminando la tassa annuale di concessione governativa, in tutti i casi in cui la stessa avrebbe potuto avere effetti distorsivi.

Tali radicali criteri nella revisione delle singole voci della tabella sono stati adottati per le attivita' soggette ad iva di carattere industriale, commerciale e di servizi resi ad imprenditori.

Per le altre voci, concernenti i servizi resi ai consumatori finali, il commercio al dettaglio e gli stati, qualita' ed esercizio di facolta', si e' proceduto alla revisione con criteri di aggiornamento sia tecnico delle singole ipotesi tassabili in relazione alle intervenute modifiche nel regime amministrativo del titolo, sia quantitativo rispetto alla misura della tassa adeguata, per quanto possibile, alla struttura del tributo e ai mutati livelli monetari.

In attuazione poi delle direttive della CEE, che, fra l'altro, fanno obbligo ai Paesi membri di concedere alle societa' degli altri Paesi della Comunita' lo stesso trattamento fiscale riservato alle proprie societa', ai fini della tassa di cc. gg., e' stata prevista l'equiparazione alle societa' nazionali delle societa' dei Paesi appartenenti al Mercato Comune Europeo. In aderenza al principio direttivo contenuto nella legge di delega (art. 7 comma 1), si e' proceduto alla semplificazione delle voci della vigente tabella mediante eliminazione di quelle di scarso rendimento tributario e raggruppamento, laddove possibile, delle altre.

Consequentemente sono state soppresse numerosissime voci e parti di esse, alcune del citato T.U. n. 121 mentre sono state inserite nuove voci; le restanti, in linea di massima sono state modificate.

Occorre, infine, tener presente che, con L. 16 maggio 1970, n. 281 sono stati attribuiti alle Regioni a statuto ordinario tributi propri, fra i quali (art. 1, lett. B) la tassa sulle concessioni regionali le quali a mente dell'art. 3 della citata L. n. 281, "si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalle Regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli gia' di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi delle vigenti disposizioni". Al riguardo, in virtu' di undici d.p.r. emanati il 14 ed il 15 gennaio 1972, e' avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative, a far tempo dal 1 aprile 1972, alle Regioni in parola e con cio' l'attribuzione a queste delle tasse di concessione regionale, gia' di pertinenza statale, che, pertanto, non sono state riprodotte nella nuova tariffa.

Si precisa che continuano ad essere soggetti a tassa di concessione governativa gli atti posti in essere dalle Regioni nell'esercizio delle funzioni amministrative statali residue, ad esse delegate ai sensi dell'art. 17 lett. b) della L. 16 maggio 1970, n. 281, in quanto la suddetta delega non costituisce trasferimento di funzioni, rimanendone la titolarita' allo Stato.

A seguito della revisione operata secondo i criteri fin qui esposti, la nuova tariffa consta di 126 voci in luogo di 233.

Per quanto attiene alle modifiche formali si fa presente che per gli atti soggetti a rinnovo si e' avuto cura, in linea di massima, di indicare l'obbligo del pagamento della tassa di rinnovo anche quando questa sia prevista nella stessa misura di quella di rilascio.

Considerato, peraltro, che il rinnovo dell'atto venuto a scadenza, e' comunque soggetto, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del citato d.p.r. n. 641, alla relativa tassa da corrisondersi allorquando l'atto viene nuovamente posto in essere, consegue che, pur nel caso in cui non sia espressamente previsto l'obbligo del pagamento della tassa di rinnovo per lo specifico atto, e' dovuta la tassa di rinnovo nella misura prevista per la tassa di rilascio.

Relativamente alle singole voci della tariffa, premesso che il n. 21 assoggetta a tassa di rilascio e a tassa annuale i passaporti, si osserva che il comma 6 delle note a margine esclude il pagamento della tassa annuale qualora l'interessato non intenda usufruire del passaporto durante l'anno. In tal caso, la tassa annuale puo' essere corrisposta in qualunque momento si intenda far uso del titolo, senza che, di conseguenza siano dovute le

soprattasse previste dalle lett. a) e b) del comma 3 dell'art. 9. Deve, peraltro, applicarsi la pena pecuniaria prevista dal comma 1 del ripetuto art. 9, come già detto in sede di commento di detto articolo, ogniqualvolta si faccia uso del titolo senza il pagamento della tassa annuale e detta infrazione sia accertata dagli organi competenti. Le stesse osservazioni valgono per le note a margine di cui al comma 2 del n. 26 e comma 3 del n. 115 della tariffa.

Si richiama poi l'attenzione sul fatto che le soprattasse venatorie e il diritto fisso a favore dell'ENPA menzionati nell'ultimo comma delle note a margine del n. 26 della tariffa, sono dovuti soltanto per i provvedimenti previsti dai sotto numeri I) e III), in quanto alla licenza di porto di armi lunghe da fuoco dal domicilio al campo di tiro al volo e viceversa di cui al sottotonero II), non si applicano - per espressa norma della L. 18 giugno 1969, n. 323 - le disposizioni sulla caccia di cui alla L. 2 agosto 1967, n. 799.

Con riferimento ai nn. 72 e 73 della tariffa, si fa presente che per i libri in essi indicati, già numerati e bollati, per i quali siano state assolte le tasse previste nel precedente T.U., non si dovrà corrispondere alcuna integrazione di tassa, né si farà luogo a rimborso, anche se immessi in uso con il 1 gennaio 1973 o posteriormente.

Relativamente al n. 84 e' da osservare che la tassa in esso prevista non e' dovuta per le autorizzazioni di cui al comma 2 dell'art. 42 della L. 11 giugno 1971, n. 426, in quanto le stesse devono considerarsi conseguite ope legis.

Per quanto riguarda il n. 87 della tariffa, relativo all'autorizzazione a detenere macchine frigorifere, si fa presente che i relativi libretti continuano ad essere rilasciati dagli uffici del registro ed i versamenti devono essere effettuati all'ufficio Registro per le tasse di concessione governativa di Roma, competente ai sensi del citato d.m. n. 14395 del 12 dicembre 1972.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che - pur non essendo prevista nel testo delle note a margine la riduzione a metà della tassa prevista dai commi n. 8, 10 e 11 delle note a margine del n. 133 della L. 27 giugno 1962, n. 820, rispettivamente per chi detenga più di un apparecchio o per i pubblici esercizi e le ditte industriali e commerciali che non utilizzino i frigoriferi per un periodo superiore a sei mesi - dette agevolazioni continuano ad avere applicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del presente d.p.

A proposito del n. 117 della tariffa si pone in rilievo che detta voce e' stata integrata, rispetto alla corrispondente classificazione al n. 204 della tab. all. A all'abrogato T.U. n. 121 del 1961, con l'assoggettamento a tassa delle iscrizioni nei relativi albi, ruoli od elenchi, degli esercenti le attività a carattere industriale e commerciale; iscrizioni, queste ultime, che avevano suscitato, in passato, non poche perplessità circa la loro assoggettabilità o meno al tributo.

Per tali iscrizioni e' stata stabilita una più onerosa misura di tassa rispetto alle altre dovute per le iscrizioni riguardanti le professioni, le arti e mestieri.

Circa la misura della tassa da applicare prevista dalle lett. a) e c), si osserva che una stessa attività, in dipendenza dei modi e dei mezzi impiegati per il suo esercizio, può avere carattere industriale, commerciale o artigianale.

Nei primi due casi il provvedimento relativo a detta attività e' soggetto alla tassa prevista dalla lett. a) del citato n. 117; diversamente, nel caso cioè di attività a carattere artigianale, e' soggetto alla tassa prevista dalla lett. c) dello stesso numero.

In particolare si fa presente - giusta anche il parere espresso in merito dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - che gli esercenti il commercio ambulante debbono corrispondere la tassa di cui alla lett. c) del numero della tariffa in argomento.

Per quanto infine riguarda le iscrizioni di cui al comma dell'art. 42 della L. 11 giugno 1971, n. 426, si osserva che le iscrizioni stesse, per quanto già detto in sede di commento del n. 84, non soggette alla tassa prevista dal presente n. 117.